

Determinazione del Direttore Generale n. **0481** del **15 MAR. 2019** Pag. 2
Atti n. 351/2011

avente come oggetto: "APPROVAZIONE DELLA TRANSAZIONE CON SOCIETA' SIRAM S.P.A. IN MERITO AL CONTRATTO D'APPALTO PER IL SERVIZIO ENERGIA" – RETTIFICA PROVVEDIMENTO N. 342 DEL 21 FEBBRAIO 2019

ATTESTAZIONE REGOLARITA' ISTRUTTORIA E LEGITTIMITA' DEL PROVVEDIMENTO

1. Breve esposizione del contenuto della determinazione

1. Rettifica della determina n. 342 del 21 febbraio 2019 nella parte riguardante l'atto di transazione, così come modificato su richiesta dalla Società Siram S.P.A.;

2. Estremi relativi ai principali documenti e/o normative citate

Comunicazione 28 febbraio 2019 della Società Siram S.P.A.

Nuovo testo dell'Atto di transazione con la Società Siram S.P.A. in merito al contratto d'appalto per il servizio Energia;

3. Attestazione contabile

Dal presente provvedimento non derivano oneri aggiuntivi rispetto a quelli già previsti nel vigente contratto d'appalto.

Responsabile del procedimento
U.O.C. Funzioni Tecniche
Ing. Santo De Stefano





Determinazione del Direttore Generale n. 0481 del 5 MAR. 2019 Pag. 2
Atti n. 351/2011

ATTESTAZIONE COPERTURA ECONOMICA/PATRIMONIALE

Il costo complessivo di € _____ sarà imputato nel BPE così come segue:

BILANCIO	N. CONTO E DESCRIZIONE	N. IMPEGNO	PROGETTO	IMPORTO 2017	IMPORTO 2018	IMPORTO 2019	TOTALI
SAN	NON VI	SOLO	OVER A CARICO	DEL BPE 2019			
Totale							
RIC							
Totale							
TOTALE							

Milano, _____

Il Direttore della UOC Gestione Economico-Finanziaria

(Dott. Roberto Alberti)





Determinazione del Direttore Generale n. **0481** del **5 MAR. 2019** Pag. 2
Atti n. 351/2011

OGGETTO: "APPROVAZIONE DELLA TRANSAZIONE CON SOCIETA' SIRAM S.P.A. IN MERITO AL CONTRATTO D'APPALTO PER IL SERVIZIO ENERGIA" – RETTIFICA PROVVEDIMENTO N. 342 DEL 21 FEBBRAIO 2019

IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO che con determinazione n. 342 del 21 febbraio 2019 si è provveduto ad approvare l'atto di transazione con la Società SIRAM S.P.A. in merito al contratto d'appalto per il Servizio Energia allegandolo al provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

VERIFICATO che l'atto di transazione, nella parte dell'intestazione in cui viene individuata la Società Siram S.P.A. riportava, il nominativo dell'Ing. Francisco Silverio Marques e i relativi dati;

VISTA la comunicazione pervenuta per posta elettronica in data 28 febbraio 2019 con la quale la Società Siram S.P.A. comunica che l'atto deve essere sottoscritto dall'Amministratore Delegato e Legale Rappresentante Ing. Renaud Guy Robert Capris;

RITENUTO, pertanto, di rettificare la determinazione sopra richiamata approvando la stipula dell'atto di transazione così come da nuovo testo modificato, allegato quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

APPURATO che nessun'altra modifica, oltre a quella citata, viene apportata all'atto di transazione in parola;

PRESO ATTO che dal presente provvedimento non derivano oneri aggiuntivi rispetto a quelli già previsti nel vigente contratto d'appalto;

VISTA l'attestazione di regolarità istruttoria e di legittimità del provvedimento;

VISTA l'attestazione di copertura economica/patrimoniale;

DATO ATTO che le predette attestazioni costituiscono parte integrante del presente atto;

DATO ATTO che il Responsabile del procedimento è il Responsabile della U.O.C. Funzioni Tecniche;





0481

5 MAR. 2019

Pag. 2

Determinazione del Direttore Generale n. _____ del _____, Atti n. 351/2011

ACQUISITI i pareri del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;

DETERMINA

Per tutti i motivi in premessa indicati, di:

1. rettificare la determina n. 342 del 21 febbraio 2019 nella parte riguardante l'atto di transazione, che viene allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale così come modificato dalla Società Siram S.P.A.;
2. confermare che nessun'altra modifica viene apportata al contenuto dell'atto medesimo;
3. dare atto che dal presente provvedimento non derivano oneri aggiuntivi rispetto a quelli già previsti nel vigente contratto d'appalto;
4. dare atto che le attestazioni richiamate in premessa formano parte integrante del presente atto;
5. disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo online dell'Azienda, dando atto che lo stesso è immediatamente esecutivo (art. 17 comma 6, L.R. n.33/2009 così come sostituito dall'art.1 della L.R. n.23/2015);
6. disporre l'invio della presente determinazione alle Unità Operative interessate.


IL DIRETTORE SANITARIO
(Dr.ssa Laura Chiappa)


IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Ezio Belleri)

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott. Fabio Agro)

REGISTRATA NELL'ELENCO DELLE DETERMINAZIONI
IN DATA 5 MAR. 2019 0481

UOS/UOSD/UOC proponente	U.O.C. Funzioni Tecniche		
Responsabile procedimento:	del	Ing. Santo De Stefano	





Transazione in merito al contratto d'appalto per il "servizio di gestione integrata degli impianti di produzione e distribuzione dell'energia termica ed elettrica, la fornitura dei vettori energetici, gli interventi di riqualificazione degli impianti e di ottimizzazione energetica ottenibili attraverso la realizzazione di una centrale di cogenerazione o altra soluzione equivalente nelle finalità per i Presidi di proprietà o disponibilità dell'Istituto".

L'anno 2019 addì 21 del mese di **Febbraio** sono presenti:

- Fondazione IRCCS Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico, di seguito denominato Appaltante, con sede in Milano - via Francesco Sforza n° 28, codice fiscale/partita I.V.A. 04724150968, rappresentato dal Dott. Ezio Belleri, in qualità di Direttore Generale, nato a Brescia il 21 gennaio 1962, domiciliato per la carica presso la sede dell'Appaltante il quale dichiara di agire in questo atto in nome e per conto dell'Appaltante;
- SIRAM S.p.A. (in qualità di capogruppo mandataria dell'ATI aggiudicataria), di seguito denominata Appaltatore, con sede in Via Mozzoni, 12 - 20152 Milano, codice fiscale e partita I.V.A 08786190150, iscritta al n° 1245922 del Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Milano, rappresentata dall'Ing.

Renaud Guy Robert Capris nato a Saint-Brieuc Francia il 30 agosto 1966 e domiciliato presso la sede dell'Appaltatore in qualità di Procuratore, il quale dichiara di agire in questo atto in nome e per conto dell'Appaltatore.

L'Appaltante e l'Appaltatore congiuntamente definiti di seguito le "Parti" e disgiuntamente anche la "Parte"

PREMESSO

- che in data 18 gennaio 2008 è stato stipulato il contratto in oggetto specificato, della durata di anni 2 + 9 ovvero 11 anni (undici) a far data dalla stipula del contratto; più precisamente, i primi 2 anni destinati alla progettazione esecutiva e alla esecuzione delle opere di riqualificazione e ottimizzazione energetica, mentre i successivi 9 anni alla gestione energetica integrata; tale contratto aveva scadenza originaria il 17 gennaio 2019, successivamente prorogata sino al 14 ottobre 2019;
- che il CSA, d'altro canto, all'art. 9.1 ultimo comma dispone: "Gli interventi dovranno essere finanziati con risorse proprie dell'Appaltatore. La quota di ammortamento annuo inerente gli interventi di riqualificazione sarà corrisposta con l'inizio del Servizio di Gestione Integrata degli impianti; l'art. 10.2, a sua volta, dispone: "Le opere di

riqualificazione che l'Appaltatore proporrà in sede d'offerta dovranno essere integralmente da lui stesso finanziate, fermo restando che l'onere economico sarà sostenuto dall'Istituto che si impegna a corrispondere, a conclusione dei primi 2 anni previsti per gli interventi di riqualificazione, per tutta la durata dei 9 anni di Gestione Energetica Integrata, un rateo annuo fisso e invariabile (F2),...(omissis), finalizzato al pagamento degli interventi e alla compensazione degli oneri finanziari, come risulta dalla formula del prezzo convenzionale annuo."; l'art. 10.4.2 assume il valore F2 come fisso ed invariabile per tutta la durata contrattuale;

- che il CSA, inoltre, all'art. 9.9.17 dispone: "Per "manutenzione straordinaria" si intendono gli interventi atti a ricondurre il funzionamento dell'impianto a quello previsto dal progetto e/o dalla normativa vigente mediante il ricorso, in tutto o in parte, a mezzi, attrezzature, strumentazioni, riparazioni, ricambi di parti, ripristini, revisione o sostituzione di apparecchi o componenti dell'impianto termico ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera i) del DPR 412/1993, visto l'articolo 5, comma 3 e 5, del DPR medesimo. Gli interventi di manutenzione straordinaria sono da considerarsi compresi nel corrispettivo d'Appalto.";

- che il CSA, ancora, all'art. 10.4, prevede che "Il prezzo reale dell'Appalto sarà valutato applicando la seguente procedura...(omissis) adeguamento dei prezzi annui convenzionali di fornitura dei servizi in funzione delle effettive volumetrie trattate" ed il successivo art. 10.4.1 prevede che "I parametri di funzionamento da utilizzare per il calcolo del prezzo annuo complessivo dell'appalto saranno determinati secondo i seguenti criteri...(omissis)volumetrie effettivamente riscaldate e/o climatizzate: valore medio, pesato sui giorni di effettivo utilizzo, delle volumetrie trattate nel corso dell'annata di esercizio;
- che il CSA, infine, all'art. 9.1 prevede "Nella ipotesi di poter attivare procedure per l'ottenimento di eventuali contributi in materia energetica, per esempio Certificati verdi e/o bianchi, sarà cura e compito dell'Appaltatore istruire le pratiche di presentazione ai vari Enti. In caso di esito positivo della procedura di ottenimento dei contributi gli eventuali benefici economici saranno equamente suddivisi tra l'Ente (50%) e l'appaltatore (50%) per l'intera durata dell'appalto".

CONSIDERATO

- che sembrerebbe di potersi evincere, da un lato che il corrispettivo F2 sia un rimborso pro-quota del

finanziamento iniziale, dall'altro che sia legato alla durata contrattuale, nella fattispecie inferiore ai nove anni di riferimento; di conseguenza si pone il problema, nel caso di specie, di "sforamento" dei tempi previsti per la progettazione e realizzazione delle opere e, quindi, il dubbio se sia ingiusto non pagare il prezzo delle opere che rimarranno di proprietà dell'Appaltante; soccorre in merito l'art. 2041 del codice civile, ai sensi del quale "chi, senza una giusta causa, si è arricchito a danno di un'altra persona è tenuto, nei limiti dell'arricchimento, a indennizzare quest'ultima della correlativa diminuzione patrimoniale";

- che dall'Appaltante sono stati già sostenuti gli oneri per gli interventi di manutenzione straordinaria, le cui fatture sono state già liquidate e per i quali, dopo verifica tecnica eseguita in contraddittorio (vedi All. 5_) risulta un credito a favore dell'Appaltante di € 515.006,06, per i quali l'Appaltatore si impegna a emettere relativa nota di credito entro 7 (sette) giorni dalla firma di questo atto.
- che nel corso dell'esecuzione del Contratto l'Appaltante, oltre a quelli di cui al punto precedente, ha affidato all'Appaltatore ulteriori lavori straordinari ed aggiuntivi rispetto a quelli

qualificabili come manutenzione straordinaria ai sensi del Contratto di cui al precedente punto, e meglio indicati nell'allegato n. 4 del presente Accordo, per un importo pari ad Euro 945.870,31 IVA esclusa (1.153.961,78 IVA compresa), non ancora fatturati dall'Appaltatore all'Appaltante;

- che il prezzo reale dell'Appalto è stato rivalutato applicando la procedura di adeguamento dei prezzi annui convenzionali di fornitura dei servizi in funzione delle effettive volumetrie trattate, come risulta dalla tabella dei volumi (All.2);
- che nel corso dell'esecuzione del Contratto, l'Appaltante ha richiesto all'Appaltatore il riconoscimento delle accise defiscalizzate ad uso ospedaliero;
- che nel corso dell'esecuzione del Contratto l'Appaltante ha richiesto all'Appaltatore di poter beneficiare di una rinegoziazione del corrispettivo contrattuale a fronte della normativa di cui all'art.8, comma 8 del decreto-legge n.66/2014 (la "Spending review");
- che i certificati di cui all'art. 9.1 del CSA per gli anni 2011, 2012 e 2013 non sono stati prodotti alla stazione appaltante, in quanto l'Appaltatore non ne ha realmente beneficiato. Che i certificati per gli anni 2014, 2015, 2016, 2017 vengono riconosciuti al 50% e quelli relativi al 2018 e

2019 saranno riconosciuti al 50% soltanto qualora l'Appaltatore ne beneficerà effettivamente;

- * che le Parti si sono determinate a raggiungere un accordo transattivo (di seguito anche "l'Accordo"), al precipuo scopo di porre fine a ogni controversia giudiziale e stragiudiziale, pretesa, domanda, richiesta di documentazione e contestazione reciproca in relazione al Contratto, con esclusivo riferimento agli argomenti trattati in questo atto e sino alla data della sua stipula.

Tutto ciò premesso e considerato quale parte integrante del presente Accordo, le Parti come sopra costituite e legalmente rappresentate

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

A tacitazione delle pretese di cui alle premesse e ai considerata del presente Accordo, l'Appaltatore - ai soli fini conciliativi-riconosce a favore dell'Appaltante, che accetta, una riduzione dei corrispettivi, relativi all'anno 2018, pari ad Euro 3.600.000,00 IVA compresa (ovvero Euro 2.950.819,67 imponibile + Euro 649.180,33 IVA Split Payment).

A tal fine l'Appaltatore emetterà note di credito ai sensi dell'art. 26, 2° comma D.P.R. n. 633/1972 entro 7 (sette) giorni dalla sottoscrizione del presente Accordo. L'Appaltante, con la sottoscrizione del presente Accordo, autorizza sin d'ora l'Appaltatore a compensare l'importo

relativo alle note di credito da emettere a favore dell'Appaltante pari ad Euro 2.950.819,67, con una porzione del credito vantato dall'Appaltatore e riferito alle fatture per il servizio prestato nell'anno 2018 (Rata 4 e 5).

A seguito della predetta compensazione l'Appaltante dichiara di rinunciare a tutte le pretese e le eccezioni nei confronti dell'Appaltatore di cui al presente Accordo.

Articolo 2

L'Appaltante riconosce all'Appaltatore la nona quota annuale di ammortamento, pari a € 1.678.476,00 IVA esclusa, da includere integralmente nella prima rata di fatturazione della stagione 2018-2019.

Articolo 3

Per gli interventi di manutenzione straordinaria degli anni 2011 e 2012 le cui fatture sono state già liquidate e per i quali, dopo verifica tecnica eseguita in contraddittorio (vedi All. 5) risulta un credito a favore dell'Appaltante di € 515.006,06, l'Appaltatore si impegna a emettere relativa nota di credito entro 7 (sette) giorni dalla firma di questo atto.

Articolo 4

A titolo di corrispettivo per i lavori straordinari individuati dall'allegato 4, l'Appaltante si impegna a pagare all'Appaltatore, che accetta, la somma di Euro 945.870,31 IVA esclusa (1.153.961,78 IVA compresa). Il pagamento dei lavori suddetti avverrà a seguito dell'emissione da parte dell'Appaltatore di regolare fattura. A fronte del predetto pagamento integrale, l'Appaltatore rinuncia a qualsiasi ulteriore pretesa e/o eccezione nei confronti dell'Appaltante rispetto ai predetti lavori straordinari.

Con la sottoscrizione del presente Accordo, l'Appaltante rinuncia a qualsiasi pretesa economica rispetto a tutti i lavori già eseguiti, fatturati e pagati nel corso del Contratto.

Articolo 5

I termini e le condizioni contenute nell'Accordo costituiscono le intese intercorse tra le Parti e sostituiscono tutti i precedenti patti, intercorsi tra le medesime.

Le Parti si danno reciprocamente atto che non avranno null'altro a pretendere l'una dall'altra per le causali di cui in premessa e nei considerata del presente Accordo, per alcun titolo o ragione, rinunciando ad ogni azione e/o eccezione.

L'Accordo costituisce l'unica fonte di obbligazioni tra le Parti in merito a tutto quanto da esso coperto, avendo le Parti inteso con la stipula dell'Accordo estinguere qualsiasi controversia insorta con riferimento ai fatti illustrati nelle premesse e nei considerata sino alla data di sottoscrizione del presente Accordo.

Sono parte integrante e sostanziale del presente Accordo i seguenti documenti:

- All. 1 tabella riassuntiva;
- All. 2 tabelle dei volumi;
- All. 3 tabelle certificati;
- All. 4 tabella lavori non ancora fatturati;
- All. 5 tabella lavori 2011 e 2012.

L'Appaltatore

L'Appaltante

Il presente Accordo è composto da n° 17 pagine

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28.12.2000 n. 445 del D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate.